

Una rilevante decisione della Cassazione sulla discriminazione delle donne nei domini collettivi

Cass. Sez. I Civ. 31 gennaio 2025, n. 2295 - Acierno, pres.; Iofrida, est. - Regola di Casamazzagno (avv. Volante) c. Ma.Gu., Ga.Va., Fe.Gi., Fe.An. (avv. Michel) ed a. (*Conferma* App. Venezia 24 luglio 2023)

Domini collettivi - Regola di Casamazzagno - Autonomia normativa dello Statuto che esclude le donne dalla carica di Regoliere - Insindacabilità- esclusione - Violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza di genere - Sussiste - Riconoscimento della carica di Regoliere sul cognome degli antichi originari - Criterio discriminante - Sussiste.

L'autonomia normativa dei domini collettivi, tra cui la Regola di Casamazzagno, non può ledere i principi costituzionali e quelli dell'ordinamento giuridico. Nella specie, essa non può violare l'uguaglianza di genere sancita dall'art. 3 della Costituzione, né può derogarvi con ricorso a criteri elusivi quale il riconoscimento della carica di Regoliere in base al cognome, degli antichi originari.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di cassazione ha respinto il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia 24 luglio 2023, n. 1616¹, che aveva ritenuto illegittime, annullandole, modifiche statutarie della Regola di Casamazzagno discriminatorie del genere femminile.

Il senso della decisione è desumibile dai numerosi richiami, nel testo, di precedenti pronunce (di merito e di legittimità) sullo stesso oggetto e su questioni sovrapponibili con sfumature aggiuntive.

La controversia ha riguardato la modifica statutaria per la quale era riconosciuto il diritto di far parte della Regola (di assumere cioè la carica di Regoliere) solo alla discendenza maschile in linea paterna; la modifica secondo cui la qualifica di Regoliere potesse essere attribuita solo «*al maggiorenne figlio maschio*» oppure alla vedova di Regoliere purché avesse almeno un figlio maschio a carico; la modifica dello Statuto per effetto della quale restavano esclusi dalla Regola, i nuclei familiari composti di vedove con figlie femmine o nubili, nonostante gli statuti anteriori avessero loro riconosciuto il fabbisogno, il legnatico, il pascolo e altri diritti sui beni comuni.

La questione era già stata sotto esame della Suprema Corte, con la sentenza n. 14053/2015² con la quale è stata annullata una modifica statutaria del 2002 che limitava la partecipazione alla Regola alle «*persone adulte di sesso maschile*», con discriminazione delle donne e penalizzazione delle famiglie, benché la Regola fosse una comunione familiare fondata sul «*fuoco famiglia*»³ non su posizioni individuali dei partecipanti.

La Cassazione in epigrafe si attiene ai principi di quella decisione che applica ai nuovi profili contestati. La sentenza, infatti, annulla le modifiche formulate sulla preferenza maschile *tout court*, ma travolge anche un aggiornamento che erigeva a criterio per la qualifica di Regoliere, il possesso di uno degli antichi cognomi paterni delle famiglie originarie, ritenuto discriminatorio del genere femminile⁴. Per la Corte, «*il*

¹ In www.dejure-it.it.

² Cass. Sez. I Civ. 7 luglio 2015, n. 14053, in *Giust. civ. Mass.*, 2015.

³ La Regola di Casamazzagno aveva proceduto, in diverse occasioni, a modifiche del suo Statuto rispetto a quello originario, generando un contenzioso. Nel giudizio concluso con la sentenza in epigrafe, sono state contestate le modifiche deliberate e approvate nel 2016 perché, nel farle, non si erano del tutto seguite le indicazioni della precedente decisione n. 14053/2015, persistendo, nella riformulazione, elementi d'illegittimità da cui il successivo giudizio e la presente Cassazione.

⁴ Sul punto, si rinvia alle osservazioni di A. TREBESCHI, *Superior stabat lupus: una rilevante pronuncia della Cassazione sui domini collettivi*, in www.amministrativistiveneti.it.

riferimento agli “antichi cognomi”, in luogo della discendenza in linea maschile, non risulta rispettoso del dettato costituzionale, in quanto essendo il cognome trasmesso, di regola, dal padre, si è mantenuto, di fatto, l’intento di riconoscere ai soli discendenti in linea maschile il diritto di essere regolieri».

La sentenza è importante nell’affermare la parità di genere che, evidentemente, non ammette deroghe, ma ci si sofferma su ragioni fondanti del deciso, oltre il principio costituzionale d’immediata percezione.

2. - Principio causativo della Cassazione in commento, asserito dalla precedente n. 14053/2015, è la *sindacabilità* delle disposizioni statutarie delle Regole da parte del giudice ordinario, adottando la quale si afferma che l’autonomia della Regola di Casamazzagno possa essere esercitata solo «*entro i limiti stabiliti dai principi costituzionali e dell’ordinamento giuridico*».

Per avere a mente la fattispecie, le Regole sono comunioni familiari montane di beni agro-silvo-pastorali il cui godimento da parte degli aventi diritto (proprietà collettive *chiuse*) è disciplinato da antichi laudi e consuetudini (eventualmente traslati in scritto). La figura è ora disciplinata dalla legge n. 168/2017 che la rinomina con lessico unitario *domini collettivi* cui la legislazione nazionale (meno recente e più recente) riconosce la piena autonomia. Riferimenti meno recenti sono l’art. 34, legge n. 991/1952 il quale reca che «*dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore*»; l’art. 10, legge n. 1102/1971 secondo il quale «*Per il godimento, l’amministrazione e l’organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (...) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini*»; l’art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 97/1994 che detta una disciplina regionale «*ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini*».

Di recente, le disposizioni sono state richiamate e confermate dall’art. 3, lett. e), legge n. 168/2017.

Dal principio autonomistico di quei riferimenti, ne discende che la decisione della Suprema Corte ha retrostanti questioni complesse che, riguardando il valore giuridico degli atti d’autonomia delle Regole, ne investono la natura giuridica in correlazione con le fonti del diritto. La Corte procede comunque *de plano*, richiamando la valutazione di quegli atti nel sistema ordinamentale, fatta dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 917/1988⁵.

Anche se piuttosto carente di motivazione, quell’ordinanza afferma punti *tranchant* quali: a) che gli statuti delle Regole non posseggono forza di legge; b) che solo la Costituzione o norme a questa equiparate possono conferire a determinati atti diversi dalla legge formale la speciale forza propria di questa; c) che lo statuto di una comunione familiare non può derogare ad una norma di legge; d) che il richiamo (fatto dal remittente) dell’art. 10 della legge n. 1102/1971, non può considerarsi *ricettizio* e che la disposizione non ha carattere di norma in bianco, limitandosi a ribadire precedenti statuzioni (quali l’art. 34, legge n. 991/1952).

Su tali inequivocabili indicazioni, la Cassazione in epigrafe conclude come aveva statuito nella precedente n. 14053/2015, ribadendo che «*de “Regole” venete, disciplinate dalla legge reg. Veneto 19 agosto 1996, n. 26, in attuazione della legge quadro 31 gennaio 1994, n. 97, sono persone giuridiche di diritto privato, la cui autonomia statutaria è sottordinata ai principi della Costituzione, dell’ordinamento giuridico in genere, nonché del diritto consuetudinario, da cui hanno tratto origine, sicché le delibere da esse adottate sono soggette al sindacato del giudice ordinario ex art. 23 cod. civ. Ne consegue l’illegittimità della norma statutaria (nella specie, della Regola di Casamazzagno) che limita la partecipazione alla comunione ai soli individui di sesso maschile (...) in quanto in palese violazione del principio di*

⁵ Corte cost. 26 luglio 1988, n. 917, in *Foro it.*, 1988, 3166 e in www.cortecostituzionale.it. La questione di costituzionalità aveva ad oggetto le Regole di Cortina d’Ampezzo e il valore del suo Laudo (Statuto) rivendicato come atto con forza di legge.

uguaglianza rispetto al genere femminile».

3. - L'ordinanza della Corte costituzionale n. 917/1988, pur immune da ambiguità, non ha comunque eliminato i dubbi sulla natura giuridica degli atti d'autonomia normativa delle Regole. In particolare, per quanto riguarda le prerogative della donna nell'istituzione collettiva, il ruolo è sempre stato correlato al valore del Laudo (Statuto) nell'ordinamento generale⁶, inteso assoluto e difeso da ogni ingerenza esterna tanto da potersi solo consigliare alle proprietà regoliere (specialmente dopo la riforma del diritto di famiglia e la cessazione del capofamiglia) di rimediare spontaneamente all'incompatibilità con la Costituzione e l'ordinamento generale⁷, adeguandovisi e innovando le secolari tradizioni.

Oltre la consuetudinaria esclusione della donna, la questione potrebbe in astratto riguardare ogni espressione d'autonomia normativa che l'ordinanza teoricamente assoggetta all'eventualità di sindacato giurisdizionale per questo o quel contrasto con la Costituzione o con norme dell'ordinamento generale. Punto sostanziale è allora la rilevanza dell'istituzione regoliera nel rapporto con l'ordinamento giuridico generale, che si risolve nella rilevanza delle fonti dell'una nell'altro. Il che, si è visto, trova soluzione nei singoli punti dell'ordinanza costituzionale.

Dal canto suo, la dottrina, anche dopo l'ordinanza, ha continuato a considerare le fonti regoliere valide nell'ordinamento generale per rinvio tecnico con diversa peculiarità. Si è fatto riferimento all'art. 8 delle preleggi sulla consuetudine *secundum legem*, efficace perché dalla legge appunto richiamata, interrogandosi se il richiamo fosse interpretabile come una legificazione degli statuti⁸. Si è considerato il diritto delle comunioni familiari, quale espressione di sussidiarietà costituzionale a principio integratore delle norme statali, che legittimerebbe la produzione di norme cedevoli a norme statali superiori⁹. Si è sostenuto il diritto autonomo di queste istituzioni, fonte esclusiva, parificata alla legge, ritenendo le comunioni familiari ordinamenti giuridici primari in un'ottica di produzione plurale del diritto¹⁰.

Tesi, tutte, non propriamente in sintonia con l'ordinanza costituzionale n. 917/1988 il cui persistente valore, tuttavia, deve essere verificato sull'aggiornamento del quadro normativo in materia di *domini collettivi* per come emerge dalla legge n. 168/2017 le cui innovazioni potrebbero evidenziare qualche riflesso invalidante. Infatti, le modifiche statutarie che hanno interessato la controversia si riferivano al periodo 2012-2016. Ciononostante, nel giudizio di cassazione, la Regola parte in causa ha eccepito la violazione dei principi introdotti dalla legge n. 168/2017 in materia di autonomia statutaria delle comunioni. La Cassazione ha però considerato nuova¹¹ la questione perché non risultava introdotta nei giudizi di merito e la ricorrente non ha indicato il momento processuale in cui è stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Per il che, la Corte si è limitata a richiamarne disposizioni integrandole nell'*iter* argomentativo, senza addentrarsi in un esame esegetico.

4. - La legge n. 168/2017 richiama i domini collettivi della specie che qui rileva, nell'art. 3, comma 1, lett. e) definendoli «*de terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*».

⁶ Cfr. C. TREBESCHI, *Le Regole Ampezzane e di Colle Santa Lucia*, in P. NERVI (a cura di), *I demani civici e le proprietà collettive*, Padova, 1998, 101.

⁷ V., sul punto, G.C. DE MARTIN, *I regimi regolieri Cadorini tra diritto anteriore vivente e ordinamento vigente*, in *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, Padova, 1990, 214.

⁸ Così, in termini interrogativi, M. TAMPONI, *Proprietà comunitarie e legislazione forestale*, in *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, cit., 163.

⁹ Cfr. F. MERUSI, *Il diritto sussidiario dei domini collettivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2003, 1, 77.

¹⁰ Così, P. GROSSI, *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statuale*, in P. NERVI (a cura di), *I demani civici e le proprietà collettive*, cit., 24 e ss.

¹¹ Il giudizio di merito è stato introdotto su modifiche statutarie deliberate prima dell'entrata in vigore della legge n. 168/2017.

La disposizione non è innovativa così che il riferimento alle norme richiamate ha carattere ricognitivo, tanto da escludersi (in sintonia con l'ordinanza costituzionale) che si tratti di un richiamo ricettizio.

Sul punto va però osservato, *ad abundantiam*, che l'art. 34, legge n. 991/1952 (prima norma richiamata) è stato abrogato dalla recente l. 12 settembre 2025, n. 131 recante *Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane* ma che la disposizione testuale dell'art. 34 suddetto è riprodotta nell'art. 2, comma 2, legge n. 168/2017 con la pari dizione che le comunioni familiari «*continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore*».

Il significato (che interessa) della disposizione, è da inserire nell'orizzonte innovativo dell'art. 1 della legge su due delle direttive ivi considerate, così riassunte: *a)* il dominio collettivo è riconosciuto ordinamento giuridico *primario* delle comunità originarie; *b)* il dominio collettivo è *direttamente* soggetto alla Costituzione.

I due punti sono fondamentali per l'esegesi dell'art. 2, comma 2 *de quo*. Per il punto *a)* s'instaura, formalmente, la relazione tra l'ordinamento generale e l'ordinamento particolare dominio collettivo che è produttore di norme proprie¹² perché esso non è derivato dall'ordinamento generale ma da questo è riconosciuto originario e primario. Per il punto *b)* si realizza l'assoggettamento del dominio collettivo *direttamente* alla Costituzione. Si configura, così, la relazione tra Stato e dominio collettivo il quale, pur riconosciuto originario e primario, non è indipendente ma è autonomo.

La norma considera perciò le *fonti* di autonomia dell'ordinamento collettivo (gli statuti e le consuetudini) e loro attribuisce rilevanza nell'ordinamento statale attraverso il richiamo. Nondimeno, per elementare esegesi, non sembra che il rimando abbia inteso integrare un rinvio ricettizio alle fonti richiamate attribuendo loro forza o valore di legge¹³. Manca, nella legge n. 168/2017, espressa o concludente volontà del legislatore di attribuire a quelle fonti la natura di rango primario e, per dirla con la Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 80/2013¹⁴, «*Non è sufficiente rilevare che una fonte ne richiama testualmente un'altra, per concludere che la prima abbia voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o dei suoi contenuti*». Conseguo che il richiamo nell'art. 2, comma 2, legge n. 168/2017 di «*statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore*» indica solo la fonte competente a regolare una determinata materia.

Per il che, quelle fonti autonome non sfuggono al sindacato giurisdizionale ordinario per contrarietà o violazione della Costituzione. Sol che, mentre prima, il principio era desumibile in via di pur stringente interpretazione, come fa la Corte nel dire che «*seppure la Comunità familiare può costituire nuove norme statutarie, ciò non vale a escludere la solo sottoposizione alla generale verifica da parte del potere giudiziario rispetto all'assetto costituzionale*», ora quel sindacato ha conferma nella legge. Peraltro, non sfugga che la natura di formazione sociale riconosciuta ai sensi dell'art. 2 Cost. al dominio collettivo nell'*incipit* dell'art. 1, legge n. 168/2017, porta intrinsecamente l'affermazione dei diritti costituzionalmente garantiti.

Se ne può concludere che l'ordinanza costituzionale n. 917/1988 rimane comunque valida alla luce dell'aggiornamento normativo di cui alla legge n. 168/2017.

La Cassazione, nel sanzionare la discriminazione della donna nei domini collettivi, è in linea con il quadro normativo formalmente conformato alla Costituzione dalla legge *de qua* e lo sarebbe stata comunque, *indipendentemente*, perché, come ha ribadito la Corte, il principio costituzionale di uguaglianza «*non*

¹² Prerogativa del dominio collettivo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *b*) che lo riconosce «*dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale*».

¹³ In dottrina, A. GERMANÒ, considera le norme d'autonomia dei domini collettivi, configurate dalla legge n. 168/2017, quale area di *diritto alternativo* al diritto statale e/o regionale, riguardato come principio di sussidiarietà, in *Dtr. agroal.*, 2018, 1, 88.

¹⁴ Corte cost 3 maggio 2013, n. 80, in *Giur. cost.*, 2013, 1330 e in www.cortecostituzionale.it/elenco-pronunce.

tollerà, neppure nelle formazioni sociali di millenaria tradizione riconosciute nell'ordinamento, discriminazioni fondate sul genere quale che esso sia».

Luciana Fulciniti